

STATUTO
della
"COMUNITÀ ELLENICA DELL'EMILIA ROMAGNA"
omologato dal notaio Bartolini dott. Sergio n°12981 di Raccolta

ART. 1: COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione fra i greci dell'Emilia Romagna col nome di "Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna" con sede in Castenaso (BO) località Villanova, presso "Casa Culturale 5. Anna" Via Tosarelli n. 191. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2: FINI DELLA COMUNITÀ'

La Comunità' Ellenica dell'Emilia Romagna ha come scopo di promuovere la solidarietà tra i suoi membri, favorire la conservazione della loro identità nazionale ed il loro inserimento nella società ospitante. A tal fine la comunità intende promuovere iniziative protese a:

- conservare e diffondere tra i suoi membri la cultura ellenica e difendere l'uso della lingua greca;*
- creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente la loro convinzioni religiose e soddisfare la loro esigenza di culto; - lo sviluppo ed il consolidamento dei legami con la nazione greca;*
- attivare gli antichissimi legami tra il popolo greco ed il popolo italiano e fra la loro cultura;*
- collegarsi ad altre Associazioni e comunità greche all'interno ed all'esterno al fine di facilitare il raggiungimento dei suoi scopi.*

Le azioni e le iniziative della Comunità si rivolgono a favore di tutti i greci residenti e dimoranti in Emilia Romagna.

ART. 3: MEMBRI, DIRITTI E DOVERI

Possono essere membri della Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna i Greci nella Regione Emilia Romagna nonché i loro coniugi.

Possono essere altresì membri della Comunità i figli di tutti i Greci residenti nella regione Emilia Romagna. In tutti i casi particolari non compresi nella casistica precedente decide il Consiglio Direttivo.

ART. 4

Tutti i membri della Comunità che hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno il diritto di eleggere ed essere eletti, a condizione che siano regolarmente iscritti nella Comunità ed in regola con il pagamento dei contributi sociali.

ART. 5

L'iscrizione alla Comunità comporta il versamento di una quota di lire 20.000 (ventimila).

Ogni membro della Comunità è inoltre tenuto a versare almeno una quota di contributo annuale di L. 50.000 (cinquantamila). Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può modificare annualmente tale contributo.

L'Assemblea, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre deliberare la richiesta di contributi straordinari.

Ogni membro ha il dovere di rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti.

ART. 6: ORGANI DELLA COMUNITA'

Sono organi della Comunità:

- 1) l'Assemblea Generale;*
- 2) Il Consiglio Direttivo;*
- 3) Il Presidente;*
- 4) Il Collegio dei Sindaci e dei Proviriviri.*

ART. 7: L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è generale ed è composta da tutti i Membri.

L'Assemblea generale può essere convocata sia in via ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta l'anno entro il mese di Gennaio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno trascorso e del Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo, nonché del Programma di Attività.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite comunicazione postale indirizzata ai singoli Membri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione e l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di due ore dalla prima.

Ogni Membro ha diritto ad un solo voto e non è delegabile.

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.

Il Presidente ha comunque il dovere di convocare l'Assemblea Straordinaria su richiesta scritta di un terzo del Consiglio Direttivo oppure di un terzo dei Membri della Comunità aventi il diritto di voto.

ART. 8: VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Membri aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di Membri aventi diritto di voto. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto e le delibere vengono assunte a maggioranza di due terzi dei Membri presenti.

Il sistema di votazione è quello del voto palese salvo questioni personali inerenti a l'attività della Comunità.

Si applica comunque lo scrutinio segreto per il rinnovo del Consiglio Direttivo secondo le indicazioni del successivo art. 10 del presente Statuto.

Della riunione viene redatto, su apposito libro il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 9

All'apertura dei lavori l'Assemblea è presieduta dal presidente della Comunità ed in caso di assenza dal Vice Presidente ed in assenza pure di lui dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il Presidente della Comunità o chi ne fa le veci constatata la validità dell'Assemblea, la invita a nominarsi il proprio presidente ed un Segretario per la tenuta dei verbali.

ART. 10: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea generale che ha per ordine del giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo nell'accettare le Sue dimissioni per esaurimento della durata della carica o per altri motivi, fissa la data e la durata delle operazioni elettorali non superiori ad una giornata nominando i Presidenti di seggio, nell'eventualità di più seggi, ed i relativi tre scrutatori. Nel caso di seggio unico presiede il seggio il Presidente dell'Assemblea.

Ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori viene assegnato il compito di preparare seduta stante la lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Con l'approvazione della lista dei candidati si dichiarano aperte le operazioni elettorali.

In ogni città della' Emilia-Romagna con più di 50 membri residenti aventi diritto di voto , l'Assemblea può decidere l'apertura di un seggio elettorale indicandone la sede. Le operazioni elettorali avranno comunque luogo nella stessa data, ora e durata per tutti seggi.

ART. 11

Ogni membro della Comunità avente diritto a partecipare alle e elezioni del Consiglio Direttivo può esprimere fino a 5 (cinque) voti di preferenza.

I Presidenti dei seggi vengono scelti tra i membri del collegio dei sindaci e dei Proviviri , nel caso non siano sufficienti fra i membri della Comunità.

Presidenti e scrutatori riuniti adottano il regolamento elettorale.

Il Presidente di ogni seggio coordina e sovrintende il lavoro degli scrutatori ed è responsabile della corretta applicazione del regolamento elettorale.

Alla fine delle votazioni le urne vengono sigillate e portate alla sede della Comunità dove in presenza di tutti i presidenti e scrutatori dei seggi vengono aperte ed eseguite le operazioni di scrutinio. Presiede le operazioni il Presidente dell'Assemblea che ha indetto le elezioni.

A scrutini terminati e firmati i relativi verbali da tutti, il Presidente dell'Assemblea annuncia i risultati e dichiara concluse le operazioni elettorali.

ART. 12

Spetta all'Assemblea generale:

- a) indire le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo;*
- b) nominare i membri del collegio dei sindaci e dei proviviri;*
- c) approvare le relazioni del Consiglio' Direttivo e del Collegio dei Sindaci nonché il bilancio annuale consuntivo e preventivo;*
- d) deliberare variazioni alle quote annue sociali;*
- e) deliberare l'ammissione dei membri onorari;*
- f)deliberare l'iscrizione nell Albo d'onore della Comunità;*
- g)deliberare l'iscrizione nell Albo dei soci benemeriti;*
- h)deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno secondo le norme del presente statuto;*
- i)definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo.*

ART. 13

Il consiglio Direttivo è formato da 15 a 21 componenti eletti durante le elezioni indette dall'Assemblea generale e scelti tra i membri della Comunità. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Entro una settimana dalla sua elezione il consiglio Direttivo si riunisce ed elegge il presidente ed il Vice presidente, nonché il Comitato Esecutivo.

Partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo i componenti del Collegio Sindacale.

ART. 14

Spetta al consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente della Comunità ed il Vice Presidente;*
- b) provvedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;*
- c) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici della Comunità;*
- d) deliberare sull'assunzione e licenziamento di eventuale personale determinandone qualifica e trattamento;*
- e) predisporre i bilanci annuali di spesa, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- f) proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi annui di cui all'art. 5;*
- g) amministrare il patrimonio della comunità;*
- h) deliberare sullo stare in giudizio;*
- i) eleggere il Comitato Esecutivo;*
- k) proporre all'Assemblea le ammissioni a Membri onorari e le iscrizioni negli Albi della Comunità;*
- l) nominare Commissioni di lavoro per l'approfondimento di problemi specifici.*

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritiene opportuno.

E' inoltre convocato su richiesta scritta di due sindaci effettivi o di almeno un terzo dei suoi Membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti; presiede le riunioni il presidente della Comunità.

In sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente ed in mancanza pure di Lui uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni Membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto e non è delegabile; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo dimissionario viene sostituito dal primo candidato non eletto. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio si considera automaticamente dimissionario.

Il consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed il presidente è tenuto a convocare l'Assemblea generale che dovrà aver luogo entro un mese dalla data di presentazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 16: IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale della Comunità di fronte ai Membri, ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice presidente o altro consigliere espressamente delegato.

Spetta al presidente dirigere i lavori del Consiglio e proporre al Consiglio Direttivo il numero ed i nominativi dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato Esecutivo, salvo la possibilità di ampliamento dei Candidati da parte del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 17: IL COMITATO ESECUTIVO

Su proposta del presidente il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno i componenti il Consiglio Esecutivo.

Ogni Membro del Consiglio Direttivo può auto candidarsi.

Il loro numero non potrà essere inferiore a quattro.

Ogni Membro del Comitato Esecutivo viene posta a capo ai un settore di lavoro di cui si rende responsabile in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 18:

Spetta al Comitato Esecutivo attuare sul piano operativo le decisioni e gli orientamenti del Consiglio Direttivo ed in particolare :

- a) curare gli affari correnti della Comunità;*
- b) curare la preparazione dei bilanci annuali di spesa, consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo;*
- c) attuare sul piano esecutivo l'attività di amministrazione del patrimonio della Comunità;*
- d) predisporre il programma di attività da presentare al Consiglio per essere adottato e presentato all'Assemblea;*
- e) preparare la relazione annuale da presentare al Consiglio;*
- f) svolgere ogni compito che gli sarà affidato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.*

ART. 19:

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, il quale lo convoca tutte le volte che lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di un membro del Comitato Esecutivo e può essere regolato da un regolamento interno.

ART. 20: COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra i Membri della Comunità non facenti parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

Il Collegio Sindacale, nella sua prima riunione provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

ART. 21:

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti che la legge italiana attribuisce a tal istituto: controlla i dati di bilancio e del rendiconto consuntivo della Comunità, verifica la regolarità degli atti amministrativi e contabili, vigila sull'andamento dell'amministrazione, compiendo periodici controlli.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta di voti, fermo restando il diritto di ciascun componente di far registrare nel verbale il proprio motivato dissenso.

Esso si riunisce convocato dal proprio presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria, al Collegio dei Sindaci vengono presentati il bilancio ed il rendiconto con tutti gli allegati, per la compilazione della relativa relazione.

Il Collegio Sindacale svolge funzioni anche del Collegio dei Probiviri il dirimere controversie fra i Membri e la Comunità.

ART. 22: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della Comunità è costituito:

- dalle quote annuali dei Membri;*
- dai beni mobili od immobili di qualsiasi natura che per qualsiasi titolo (acquisti, donazioni, elargizioni) vengono in proprietà della Comunità.*

Il consiglio Direttivo è tenuto a mantenere aggiornato l'inventario dei beni costituenti il patrimonio della Comunità.

ART. 23

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali;*
- b) da eventuali contributi straordinari;*
- c) da eventuali contributi concessi da Enti pubblici (Ministeri, organismi, Enti locali) italiani o greci e da privati;*
- d) dagli interessi sul patrimonio.*

ART. 24

L'esercizio sociale ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

All'Assemblea generale ordinaria di ogni anno viene sottoposto dal consiglio Direttivo il bilancio consuntivo al 31 Dicembre assieme alla sua relazione e quella del collegio sindacale.

Eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre sottoporre all'assemblea Ordinaria il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'esercizio successivo.

ART. 25: MEMBRI ONORARI

Personalità greche o di altra nazionalità particolarmente distinte nel campo della cultura e delle scienze possono essere ammessi all'Assemblea a soci onorari della Comunità su motivata proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell' Art. 19 del presente Statuto.

ART. 26: GLI ALBI DELLA COMUNITÀ'

Sono istituiti i seguenti Albi:

- Albo dei Soci benemeriti.

- Albo d'onore

All'Albo dei soci benemeriti possono essere iscritti, su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo tutti i cittadini soci e non soci di qualunque nazionalità che si sono distinti con la loro iniziativa a favore della Comunità

All'Albo d'onore possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta del Consiglio Direttivo, persone od Enti particolarmente distinti nell'espressione della loro solidarietà e sostegno a favore della Comunità.

ART. 27: DISPOSIZIONI GENERALI

Lo scioglimento dell'Associazione avviene a maggioranza dei 3/4 dell'Assemblea.

In caso di scioglimento i beni della Comunità saranno devoluti a favore di Istituti di Ricerca Medica Greci.